Fiscalità e trasferimento tra vivi o in caso di morte degli investimenti mobiliari

Dott. Luca Piovano

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

WEBINAR: **GLI INVESTIMENTI MOBILIARI E LA LORO RILEVAZIONE IN BILANCIO**

A cura dell'ODCEC di Torino

Martedì 13 Ottobre 2020

Fiscalità degli investimenti mobiliari

Ai **residenti** la tassazione si applica su tutti i redditi, ovunque prodotti, e sono soggetti ad una distinzione a seconda che si tratti di persone fisiche o società.

Ai **non residenti** solo sui redditi prodotti in Italia.

Intestazione fiduciaria: non si modifica il soggetto di imposta passivo, che è identificabile sempre nel fiduciante.

Tipologie di redditi relati a investimenti mobiliari:

- **Redditi di capitale**
- **Redditi diversi di natura finanziaria**
- **Redditi di impresa**

Per i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria il ruolo del **sostituto d'imposta** con l'obbligo di applicare il prelievo alla fonte è affidato di norma agli intermediari finanziari.

Redditi di capitale

Sono elencati nell'**art. 44 del TUIR**.

Redditi che si caratterizzano come **frutti o proventi normali dell'impiego (di natura finanziaria) di capitale**.

Caratteristiche:

- non è ammessa la deduzione dei relativi componenti negativi;
- l'imputazione temporale avviene secondo il criterio di cassa.

L'imposizione è effettuata:

- per le persone fisiche mediante ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva;
- per le persone giuridiche → redditi di impresa.

<u>Aliquota: 26%</u>

Continuano a beneficiare della ritenuta del **12,50%** i titoli di Stato (ad esempio i BOT, CTT, BTP ecc.) ed equiparati, i titoli emessi da enti locali e i buoni fruttiferi emessi dalla Cassa Depositi e prestiti.

Redditi diversi

Sono elencati nell'**art. 67 del TUIR**.

Categoria residuale: *…se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali…*

In linea generale, si tratta delle **plusvalenze** o **minusvalenze** generate:

- dalla negoziazione di strumenti finanziari (come ad esempio azioni, obbligazioni, derivati, ma solo sull'aumento o diminuzione del loro valore);
- dal rimborso dei titoli a reddito fisso (come ad esempio i titoli di stato e le obbligazioni);
- dalla cessione di partecipazioni in società o enti e diritti relativi dalla cessione di quote di OICR (fondi comuni ed ETF) dove la differenza tra valore di cessione/rimborso e valore di carico risulti negativa.

Altri redditi diversi di natura finanziaria

Sono attratte nell'ambito di applicazione dei redditi diversi di natura finanziaria una serie di ***redditi*** non specificamente contemplati nel TUIR.

Sono tali le plusvalenze ed altri ***proventi*** realizzati attraverso:

- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di **rapporti produttivi di *redditi* di capitale**;
- cessione a titolo oneroso ovvero **rimborso di crediti pecuniari o di strumenti *finanziari*** ;
- rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un **evento incerto**.

Capital gain

Per **capital gain** si intendono le **plusvalenze** derivanti dalle cessioni a titolo oneroso delle partecipazioni (azioni o quote di società) realizzate da soggetti non imprenditori (artt. 67 e 68 del TUIR).

Oltre alla cessione di partecipazioni, possono configurare capital gain anche la cessioni di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni, ossia:

- i warrant;
- le opzioni;
- i diritti di opzione;
- le obbligazioni convertibili.

Calcolo del capital gain

I **redditi diversi** derivanti dal **capital gain** si determinano come differenza tra (art. 68 co. 6 del TUIR):

- **corrispettivo percepito** e
- **costo** od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. In caso di acquisizione di una partecipazione nella medesima società in più tranche ed a costi diversi, si applica il **criterio LIFO.**

La plusvalenza (o la minusvalenza) che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietà della partecipazione o del titolo.

Tuttavia, tale plusvalenza diviene imponibile quando viene percepito il corrispettivo.

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Partecipazione qualificata quando rappresenta complessivamente:

- una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le **società non quotate**;
- una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I due criteri sono tra di loro alternativi.

Sotto tali limiti, la partecipazione si considera **non qualificata**.

Tassazione delle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate

Dal 1 gennaio 2019: **imposta sostitutiva del 26%** sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

In passato, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, assunte al netto delle relative minusvalenze, concorrevano parzialmente al reddito nella misura:

- del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2018;
- del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017;
- del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell'1.1.2009.

Le **plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate:** imponibili per il loro intero ammontare e assoggettate a imposta sostitutiva pari al **26**%.

Compensazione delle minusvalenze

Possibile compensare le plusvalenze con minusvalenze, generate all'interno della classe di «Massa» omogenea:

Ante 1 gennaio 2019	Dal 1 gennaio 2019
Massa 1: Partecipazioni qualificate in società italiane Partecipazioni qualificate in società estere a regime fiscale ordinario	Massa "1 + 2": Partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società italiane Partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società estere a regime fiscale ordinario Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato
Massa 2: Partecipazioni non qualificate in società italiane Partecipazioni non qualificate in società estere a regime fiscale ordinario Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato	
Massa 3: Partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse non qualificate quotate)	Massa 3: Partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse non qualificate quotate)

Eventuali eccedenze di minusvalenze riportabile in deduzione di plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.

Modalità di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

Imposizione sostitutiva 26% sui capital gain di natura finanziaria secondo tre regimi alternativi:

- Regime della «**dichiarazione**» (art. 5 D.Lgs. 461/97)
- Regime del «**risparmio amministrato**» (art. 6 D.Lgs. 461/97)
- Regime del «**risparmio gestito**» (art.7 D.Lgs. 461/97)

Possono, quindi, optare per i diversi regimi:

- i soggetti IRPEF, che non operano nell'esercizio di arti e professioni o di imprese o di rapporti di lavoro dipendente;
- i soggetti IRES, che non operano nell'ambito del reddito di impresa (enti non commerciali ex art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR);
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze e i redditi di capitali prodotti in Italia.

Regime del risparmio amministrato

Caratteristiche:

- tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario, nell'ambito del medesimo rapporto, e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- esclusione dal monitoraggio fiscale in merito alle attività estere.

Regime del risparmio gestito: caratteristiche

Caratteristiche:

- esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;
- tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;
- esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- esclusione dal monitoraggio fiscale.

Regime del risparmio gestito: modalità di imposizione

Sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, **indipendentemente dalla loro percezione**, l'intermediario applica un'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Il **risultato maturato della gestione individuale** è determinato come differenza tra:

- il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare;
- il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Esclusioni: redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare...

Infine, si dovrà tenere conto, in diminuzione, degli **oneri e delle commissioni** relative al patrimonio gestito.

Tassazione redditi di natura finanziaria per le Società

Attenzione:

- Non esiste alcuna possibilità di scelta.
- Tassazione secondo le regole proprie del **reddito di impresa**

Nel caso di grandi patrimoni e/o operazioni frequenti → difficoltà nel ricostruire (e contabilizzare!) i dettagli di ogni singola operazione.

Molti punti di attenzione

Attenzione a:

- Imposta di bollo
- Tobin Tax
- Monitoraggio attività finanziarie estere (eventuale quadro RW)
- Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe)
- Convenzioni internazionali – eliminazione doppie imposizioni - crediti di imposta per imposte estere

oltre alla complessità nella definizione della natura dell’attività finanziaria.

Imposta di successione su strumenti finanziari

Non concorrono a far parte dell'attivo ereditario:

- le **assicurazioni sulla vita**, nonché le somme pagabili a seguito della morte dell'assicurato a un terzo beneficiario (anche se quest'ultimo è erede o legatario);
- i **titoli del debito pubblico**, fra i quali si intendono compresi i Bot, i Btp e i Cct; in tale ambito sono compresi anche i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'UE e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See);
- gli **altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati e i buoni postali fruttiferi, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'UE e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro diritto dichiarato esente dall'imposta da norme del legge.

Imposta di successione su strumenti finanziari

Valorizzazione degli strumenti finanziari ai fini dell'imposta di successione

- **Titoli quotati**: media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata degli interessi giornalieri (ratei di interesse) o degli interessi successivamente maturati;
- **Titoli non quotati**: valore al momento dell'apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato/depositato o inventario vidimato regolarmente redatto, ottenuto tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione;
- Interessi su obbligazioni e crediti: per le obbligazioni, occorre sommare al prezzo il rateo interesse. La base imponibile dei crediti compresi nell'attivo ereditario (ad esempio conti correnti bancari e postali, certificati di deposito, depositi bancari) viene determinata assumendo, per i crediti fruttiferi, il loro importo comprensivo degli interessi maturati fino al giorno di apertura della successione e, per quelli infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dall'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse

Imposta di successione su strumenti finanziari

Decesso del titolare di una gestione di patrimoni mobiliari

Il decesso del titolare di una gestione di un patrimonio mobiliare comporta l'**interruzione dell'attività di gestione** in quanto l'evento provoca l'estinzione del mandato.

Ai fini della determinazione del **risultato di gestione**, il gestore assume il valore del patrimonio gestito **alla data di apertura della successione** ossia l'incremento del patrimonio gestito nel periodo compreso dall'inizio del periodo di imposta (1° gennaio) e la data di apertura della successione.